



DELIBERAZIONE N° VII / 19023 Seduta del 15 OTT 2004


Presidente **ROBERTO FORMIGONI**

Assessori regionali

VIVIANA BECCALOSSI Vice Presidente	ALBERTO GUGLIELMO
GIAN CARLO ABELLI	CARLO
ETTORE ALBERTONI	ALESSANDRO MONETA
MAURIZIO BERNARDO	FRANCO NICOLI CRISTIANI
CARLO BORSANI	DOMENICO PISANI
ROMANO COLOZZI	GIORGIO POZZI
MASSIMO CORSARO	MARIO SCOTTI
GUIDO DELLA FRERA	MASSIMO ZANELLO
MASSIMO BUSCERI	GIANPIETRO BORGHINI

Con l'assistenza del Segretario Maurizio Sala

Su proposta del Vice Segretario Guglielmo Alberto



APPRENDISTATO - PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E LA REGIONE LOMBARDIA PER L'AVVIO DI UNA SPERIMENTAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE, DI CUI ALL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003 N. 276

x Unità Digitalizzata

Formazione e Mercato del Lavoro

Il Dirigente Dr. Renato Piroli

Il Direttore Generale Ruffini Renzo

L'atto si compone di 8 pagine
di cui 5 pagine di allegati,



VISTA la legge 14 febbraio 2003 n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 avente ad oggetto “ Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;

VISTO l’art. 50 del decreto legislativo 276/2003 che recita:
“Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonchè per la specializzazione tecnica superiore (...), i soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni. (...) Fermo restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.”;

CONSIDERATA l’opportunità offerta dalla normativa di cui sopra di costruire una vera integrazione tra mondo del lavoro, Università e le altre Istituzioni formative per la costruzione di percorsi condivisi che consentano agli apprendisti l’acquisizione di titoli di studio superiori in coerenza e vigenza di un rapporto di lavoro;

ACCERTATO che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori (denominato MLPS – DG OFPL) intende avviare una prima sperimentazione di percorsi per apprendisti volti all’acquisizione di un diploma o comunque di alta formazione attraverso l’utilizzo di risorse destinate all’attuazione delle politiche per l’inserimento al lavoro previste all’interno del Programma Operativo Nazionale “Azioni di sistema”;

CONSIDERATO quanto segue:

- Di estendere la sperimentazione al maggior numero possibile di giovani apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni, (n. 150 circa) assunti in diversi settori di attività, in possesso di titolo di scuola superiore, di diploma di laurea (triennale) o laurea quinquennale, o altro titolo equiparato rilasciato da uno Stato estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente, per l’acquisizione di un titolo di studio di

Unità Organizzativa
Formazione e Mercato del Lavoro
Dr. Renato Pirola



livello secondario, di titoli di studio universitari e della alta formazione;

- Di procedere alla realizzazione di un'azione di sistema e di accompagnamento complementare all'attuazione dei percorsi formativi volti alla predisposizione del modello, alle procedure di diffusione/ comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello e a quant'altro si richieda essenziale per l'attuazione delle sperimentazione;
- Di destinare un importo pari a Euro 2.300.000,00;

RAVVISATA la necessità di procedere "in primis" alla firma di un protocollo d'intesa di cui all' allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Lombardia e il MLPS – DG OFPL che definisce i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento da parte del MLPS a favore della Regione Lombardia per l'attivazione di percorsi sperimentali di alta formazione;

VALUTATO che con l'avvio della sperimentazione si dà applicazione ad alcuni presupposti del dettato normativo di riforma della materia, proponendo quindi una prima regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, come indicato del decreto legislativo 276/2003, valida solo per le imprese partecipanti alla sperimentazione, e consentendo l'assunzione di apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni così come previsto dall'art. 50 del decreto legislativo sopraccitato;

PRESO ATTO che nel protocollo è prevista la costituzione di un Comitato regionale composto dalla Regione firmataria, da rappresentanti designati dal MLPS – DG OFPL, dalle Università lombarde e dalle altre Istituzioni formative coinvolte e da una rappresentanza delle parti sociali che avrà una funzione d'indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. Per le motivazioni espresse in narrativa, di approvare il protocollo d'intesa di cui all' allegato 1), che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, tra la Regione Lombardia e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che definisce i criteri e le modalità di erogazione del finanziamento da parte del MLPS a favore della



Regione Lombardia per l'attivazione di percorsi sperimentali di alta formazione;

2. di costituire un Comitato regionale composto dalla Regione firmataria, MLPS – DG OFPL, dalle Università lombarde e dalle altre Istituzioni formative coinvolte e da una rappresentanza delle parti sociali che avrà una funzione d'indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio;

3. di rinviare a successivi decreti dirigenziali l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

IL SEGRETARIO

Maurizio Sala



X
Il presente documento è stato
firmato digitalmente dal
Dott. Maurizio Sala

Allegato alla deliberazione
n. 19023 del 15 OTT 2004

Protocollo d' intesa

Tra

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale Orientamento e la Formazione Professionale dei Lavoratori

(di seguito denominata M.L.P.S.- DG O.F.P.L.)

e

la Regione Lombardia

Assessorato alla Formazione, all' Istruzione e al Lavoro

PER LA SPERIMENTAZIONE DI PERCORSI FORMATIVI NELLA VIA ALTA DELL' APPRENDISTATO

In attuazione dell' art. 50 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276
Apprendistato per l' acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione

PREMESSO CHE

Nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) – Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per l'obiettivo 3, il MLPS – DG OFPL è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) “ Azioni di sistema”, approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2079 del 21.9.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 2004-2006 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4.2.2004 ed approvata con Decisione del C (2004) 2913 – H 1075 del 20 luglio 2004.

All'interno del Complemento di Programmazione del predetto PON, modificato dall'ultimo dal Comitato di Sorveglianza del 4/2/2004, è stata prevista nell'ambito della Misura C1 l'azione 6 “ Apprendistato e contratti di inserimento” con interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative.

La Delibera del CIPE n° 94 del 4 agosto 2000 cofinanzia a livello nazionale i Programmi Operativi del QCS 2000/2006 dell'Obiettivo 3 – FSE a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui all'art. 5 della Legge n° 183/87.

“ Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia” del 2001 con le sue *proposte per una società attiva e per un lavoro di qualità* rinnova la valenza formativa dell'apprendistato e attribuisce al contratto di formazione e lavoro (ora sostituito dal contratto di inserimento) un compito più mirato all'inserimento e al reinserimento del lavoratore in azienda.

L'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza.

Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003, introduce nella disciplina dell'apprendistato:

- la distinzione tra tre tipologie diverse di apprendistato, ciascuna caratterizzata da finalità, utenti e durate differenti
- la possibilità per l'impresa di intervenire come soggetto che eroga la formazione direttamente al proprio interno .

L'art. 50 del sopracitato Decreto Legislativo, Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione, estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto.

CONSIDERATO CHE

la definizione delle regole per l'attivazione della riforma dell'apprendistato, rimessa espressamente alle Regioni dal Decreto Legislativo sopracitato, richiede un'accurata conoscenza del contesto su cui la riforma andrà ad impattare;

lo strumento dell'apprendistato per il conseguimento di un diploma e per un titolo di alta formazione è del tutto nuovo nel panorama italiano e le esperienze finora attivate sono state progettate in un diverso contesto normativo;

l'attuazione sperimentale dell'art. 50 del decreto legislativo richiede, proprio in virtù del carattere innovativo, la massima flessibilità operativa e l'utilizzo di modalità formative alternative progettate e gestite secondo un approccio olistico dell'apprendimento presso l'impresa e l'università e le altre istituzioni formative.

SI CONVIENE DI

procedere alla realizzazione di una sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di specializzazione tecnica superiore di cui all' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS), o di Master di 1° e 2° livello, che coinvolga apprendisti, giovani e adulti, di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;

procedere alla realizzazione di azione di sistema e di accompagnamento complementare all' attuazione dei percorsi formativi, volte alla predisposizione del modello, alle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello e a quant' altro si richieda essenziale per l' attuazione della sperimentazione;

definire una prima regolamentazione dell' apprendistato per l' acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione valida solo per le imprese che partecipano alla sperimentazione, consentendo di assumere apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni così come previsto dall' art. 50 del Decreto legislativo sopracitato;

attivare con tempestività le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie per assicurare l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria.

prevedere forme di coordinamento nazionale e di coordinamento locale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti nell' iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell' ottica di una graduale messa a regime del sistema;

In particolare, sarà istituita una **Cabina di regia sulle sperimentazioni in apprendistato** a livello nazionale, composta da una rappresentanza del MLPS, un rappresentante per ogni Regione partecipante alle sperimentazioni sull'apprendistato, e una rappresentanza dell'ISFOL con i compiti di segreteria tecnica e di monitoraggio nazionale delle sperimentazioni.

Verificare le opportune sinergie con altri progetti regionali e interregionali attualmente in corso.

MODALITÀ E TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO SPERIMENTALE NELL'ALTO APPRENDISTATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003 E DELLE AZIONI CONSEGUENTI E COMPLEMENTARI.

I percorsi sperimentali, finalizzati al conseguimento del titolo superiore saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta. A tal fine, è necessario che i soggetti attuatori della sperimentazione, Università, Istituzioni formative e Imprese, cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle imprese come soggetto formativo e alla definizione delle condizioni di efficacia del processo e delle risorse a tal fine.

La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell'istituzione formativa che rilascia il titolo finale di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o di Master di 1° e 2° livello, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati fra impresa e istituzione formativa e realizzati con l'ausilio di un tutor aziendale che opera in collaborazione con il tutor dell'istituzione formativa.

Contemporaneamente alla progettazione del percorso sperimentale verranno avviate azioni di sistema volte alla predisposizione del modello didattico-organizzativo, alle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello.

Il titolo di studio e le eventuali ulteriori acquisizioni maturate nell'ambito del contratto di apprendistato saranno registrati sul "Libretto formativo del cittadino", così come indicato nell'articolo 2 comma i) del decreto legislativo n. 276/2003.

Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30 giugno 2008. Come previsto dalla normativa comunitaria in materia, in nessun caso sarà possibile riconoscere le spese pagate dai beneficiari finali dopo il termine del 31 dicembre 2008, nemmeno in presenza di obbligazioni contratte prima di tale termine.

In caso di mancato utilizzo entro il 31.12.2006 di almeno il 70% dell'importo impegnato il MLPS DG OFPL potrà revocare il finanziamento assegnato alla Regione nei limiti delle somme inutilizzate.

La Regione Lombardia si impegna a:

- attivare, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, e secondo quanto previsto nel progetto di massima allegato al presente protocollo, una prima sperimentazione dei percorsi di formazione in alternanza **volti all'acquisizione di specializzazione tecnica superiore IFTS e di Master di 1° e 2° livello;**
- attivare azioni di sistema e di accompagnamento volte alla predisposizione del modello e delle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello;
- utilizzare procedure aperte di selezione dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia, nonché di quanto stabilito dal Quadro Comunitario di Sostegno e dal Programma Operativo Nazionale obiettivo 3 su citati a proposito di procedure di affidamento;
- costituire un Comitato regionale, composto dalla Regione firmataria, da rappresentanti designati dal MLPS – DG OFPL, dalle Università lombarde e dalle altre Istituzioni formative coinvolte e da una rappresentanza delle parti sociali, che avrà una funzione di indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio;
- partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale e a collaborare alle attività di monitoraggio concordate;
- gestire le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS – DG OFPL compatibilmente con i vincoli di destinazione dei fondi;
- predisporre relazioni trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste dal PON;
- predisporre una relazione finale sui risultati quali-quantitativi conseguiti;
- svolgere le funzioni di controllo e di verifica ex ante, in itinere ed ex post degli interventi finanziati, previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale;
- osservare il Reg. (CE) n.1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, il Reg. n.1784/99 relativo al FSE, nonché il Reg.(CE) n.438/01, modificato dal Reg. (CE) n.2355/02, e il Reg. (CE) n. 448/01, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali e le rettifiche finanziarie;
- osservare, in coordinamento con il MLPS – DG OFPL, i dispositivi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (CE) n° 1159/2000 del 30 maggio 2000;
- osservare e fare osservare ai soggetti individuati le norme in materia di spese ammissibili previste dal Reg. (CE) n° 448/2004;
- osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato;
- rendere disponibile, su richiesta del MLPS – DG OFPL, la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Centrale.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a:

- svolgere le funzioni di coordinamento generale dell'iniziativa così come previsto per gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del citato PON;
- presiedere la Cabina di Regia nazionale;
- svolgere le funzioni di valutazione dell'iniziativa nell'ambito della più generale valutazione delle sperimentazioni dell'apprendistato di terzo livello;
- impegnare a favore della Regione Lombardia le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della sperimentazione, dalle caratteristiche e modalità sopra indicate, stimate in euro 2.300.000,00; tali risorse saranno rese disponibili tenendo conto dell'effettiva liquidità di cassa e del rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 31 e 32 del Reg. (CE) n° 1260/1999;
- erogare un anticipo del 7%, in seguito al decreto di approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti selezionati, e i successivi pagamenti intermedi, su certificazione trimestrale della Regione al Ministero, corredata da relazione sull'andamento della sperimentazione;
- inoltrare le richieste di pagamento pervenute dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste.
- inviare alla Commissione Europea e al MEF le certificazioni di spesa previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n° 1260/99, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione.

Regione Lombardia

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

L'Assessore Regionale Formazione,
Istruzione e lavoro

Il Sottosegretario

Alberto Guglielmo

On.le Pasquale Viespoli

